



Roma, li 9 febbraio 2020

## OGGETTO: INL – PROCEDURA CONCILIAZIONE TUTELE CRESCENTI

Con la [nota n. 148 del 10/01/2020](#), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in risposta ad un quesito proposto da un Ispettorato Territoriale, ha fornito alcuni chiarimenti circa la possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell'offerta conciliativa.

L'Ispettorato territoriale adito quale sede di conciliazione domandava la possibilità, a fronte di un'offerta conciliativa proposta ai sensi dell'articolo 6 formulata molto al ridosso della scadenza del termine, di convocare le parti ed eventualmente concludere la procedura successivamente alla scadenza di detto termine.

Secondo l'INL il dato letterale della norma, che individua il termine di decadenza con momento di presentazione dell'offerta da parte del datore di lavoro, nonché la ratio deflattiva del carico giudiziario, lasciano propendere per la **soluzione positiva** al quesito.

A fronte della **non immediata disponibilità delle sedi protette**, deve ritenersi che il datore di lavoro abbia **rispettato il termine previsto dalla legge per la formulazione dell'offerta** se, entro tale termine, abbia integralmente compiuto l'attività a lui demandata, ossia l'invio al lavoratore, al quale deve pervenire la proposta con gli estremi dell'assegno circolare e contestuale richiesta di convocazione in una sede protetta.

Con l'indicazione degli **estremi dell'assegno** si ritiene **perfezionata l'offerta reale di cui all'art. 6**.

All. [nota n. 148 del 10/01/2020](#)

Responsabile Area Politiche del Lavoro e Welfare  
(dott. Mario Gentiluomo)